

**DECRETO CURA ITALIA – pubblicato in G. U. in data 17 marzo 2020**

***SINTESI DELLE NUOVE SCADENZE PER I VERSAMENTI***

***ARTICOLO 60 - RIMESSIONE IN TERMINI DI VERSAMENTI***

PROROGA GENERALIZZATA di TUTTI I VERSAMENTI a favore della PA, compresi i contributi previdenziali e i premi per assicurazione obbligatoria SCADENTI IL 16/3/2020, al 20/03/2020 (a nostro avviso sono da ritenere esclusi dalla proroga i versamenti di somme, per sanare violazioni commesse, utilizzando la procedura del ravvedimento operoso, visto che tali operazioni sono eseguite volontariamente dai contribuenti senza avere delle scadenze specifiche).

***ART. 61- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.***

Per i soggetti elencati di seguito:

- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

1) fino al 30/04/2020 sono sospesi:

- a) I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del TUIR effettuate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati,
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,

2) fino al 31/3/2020 sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi di cui sopra, potranno essere eseguiti, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, dai soggetti esercenti le citate attività, entro il 31/05/2020, in una unica soluzione, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio 2020.

Per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche [e non i per i gestori di impianti sportivi, palestre, club, e strutture per danza, fitness, culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori] , la sospensione di quanto previsto al precedente punto 1) relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, si applica fino al 31/05/2020. I versamenti sospesi in questo caso dovranno essere eseguiti, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese di giugno.

#### **ARTICOLO 61 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

A favore dei soggetti svolgenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, residenti in Italia, o con stabile organizzazione in Italia, TUTTI GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute fiscali e delle trattenute della addizionali regionali e comunali (che dovranno continuare ad essere effettuato all'atto del pagamento di compensi), scadenti tra l'8/3/2020 al 31/5/2020 SONO SOSPESI e a questi SI DOVRA' OTTEMPERARE ENTRO IL 30/6/2020 (restano però valide tutte le scadenze già previste dall'art. 1 del dl 9/2020 riguardanti la predisposizione della dichiarazione pre-compilata).

A favore della stessa tipologia di soggetti, ma che nel 2019 hanno prodotto un volume di ricavi e di compensi non superiore a 2.000.000 di euro i VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE SCADENTI dall'8/3/2020 al 31/3/2020, relativi a:

- ritenute fiscali di cui agli artt. 23 e 24 del dpr 600/73 (su compensi da lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale eseguite dagli stessi;
- IVA;
- ai contributi previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

POSSONO ESSERE ESEGUITI IN UNA UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31/05/2020 O IN 5 (CINQUE) RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Infine, per gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che, nel 2019, hanno prodotto un volume di ricavi e compensi non superiore a 400.000 euro e che nel mese di febbraio non abbiamo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, sulle somme che percepiranno dalla data di entrata in vigore del dl e fino al 31/3/2020, possono chiedere, con apposita dichiarazione, ai proprio committenti di non voler subire le ritenute previste dagli artt. 25 e 25-bis di cui al dpr 600/73 (applicabili sui compensi derivanti dall'esercizio attività professionali e sulle provvigioni) facendosi poi carico di versare dette ritenute, in una unica soluzione entro il 31/5/2020 o in 5 rate mensili di cui la prima da versare nel mese di maggio, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

#### ***ART 68 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE***

Per tutti i soggetti è inoltre prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.

È inoltre disposto il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

#### ***ART 106 - NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA'***

Prevista la possibilità, generalizzata, di convocare le assemblee ordinarie di approvazione dei bilanci delle società di capitali entro 180 giorni la chiusura dell'esercizio 2019 (quindi il termine passa dal 29/4/2020 al 28/6/2020) in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 secondo comma e 2478-bis del CODICE CIVILE, prevista inoltre la possibilità, anche in mancanza di previsione statutaria, di effettuazione delle assemblee e di espressione di voto da parte dei soci con particolari modalità che consentano di evitare assembramenti di qualsiasi tipo.

Le suddette regole, nonché altre più specifiche riportate nello stesso articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31/7/2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.